

Codice A1618A

D.D. 26 marzo 2025, n. 205

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione del progetto di revisione generale per proseguimento dell'esercizio dopo scadenza vita tecnica della seggiovia biposto ad ammassamento permanente Bersezio-Pied del Beu nel Comune di Argentera (CN). Richiedente:..



ATTO DD 205/A1618A/2025

DEL 26/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione del progetto di revisione generale per proseguimento dell'esercizio dopo scadenza vita tecnica della seggiovia biposto ad ammassamento permanente Bersezio-Pied del Beu nel Comune di Argentera (CN). Richiedente: Comune di Argentera (C.F. 01838100046).

1. PREMESSO CHE:

- in data 10/02/2025 (ns. prot. n. 00021647 dell'11/02/2025), perveniva dall'Unione Montana Valle Stura la nota di indizione della conferenza dei servizi semplificata asincrona per acquisire gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 13/R del 29 novembre 2004;

- il progetto proposto dal Comune di Argentera, è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per interventi di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione del progetto di revisione generale per proseguimento dell'esercizio dopo scadenza vita tecnica della seggiovia biposto ad ammassamento permanente Bersezio-Pied del Beu nel Comune di Argentera (CN), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Argentera Fg. n. 14b, mappale 2 e interessante una superficie modificata/trasformata di 531,60 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 452,40 mc;

- in data 24/02/2025 (ns.prot. n. 00030515 del 25/02/2025) perveniva con nota dell'Unione Montana Valle Stura documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto;

- in data 03/03/2025 (prot. n. 00034002) pervenivano integrazioni dall'Unione Montana Valle Stura richieste dal Settore scrivente in data 28/02/2025 (prot. n. 00032600);

2. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

3. RICHIAMATE le note prot. n. 00026813 del 19/02/2025 e prot. n. 00036250 del 06/03/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Geologico – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto il 14/03/2025 (ns. prot. n. 000411666), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione è esente dal pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente non è soggetto al pagamento del deposito cauzionale in quanto Ente Pubblico;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. n. 45/1989, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto le opere sono da considerarsi d'interesse pubblico, come disposto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 2/2009;

6. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE:

- il giorno 01/04/2025 è il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni;

- previa deliberazione del Comune di Argentera l'Unione Montana Valle Stura è competente al rilascio della concessione per la costruzione/adeguamento del impianto di cui trattasi ai sensi degli artt. 6 e 11 della L.R. 17/2024, dell'art. 98 della LR. 44/2000 e dell'art. 5 del Regolamento 13/R del 29 novembre 2004 l'Unione Montana Valle Stura è competente;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del

PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361”;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Geologico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Comune di Argentera (C.F. 01838100046), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione del progetto di revisione generale per proseguimento dell'esercizio dopo scadenza vita tecnica della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente Bersezio-Pied del Beu, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Argentera e interessante una superficie modificata/trasformata di 531,60 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 452,40 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Argentera, Fg. 14b, mappale 2.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico pervenuto il 14/03/2025 (ns. prot. n. 000411666), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti

comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. **è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Comando e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, per il tramite dell'Unione Montana Valle Stura;

E.5. **dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite dell'Unione Montana Valle Stura, la data di fine lavori** entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, all'Unione Montana Valle Stura per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto esente dal pagamento del deposito cauzionale.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2

della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto le opere sono da considerarsi d’interesse pubblico, come disposto dall’art. 4, comma 2 della L.R. n. 2/2009.

I. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1451/2025C/A1800A

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Spett.

Unione Montana Valle Stura

Servizio Tecnico

unionemontana.vallestura@pec.it

Spett.

Settore Tecnico Piemonte Sud A1618A

(trasmesso via Doqui-Acta)

Riferimento nota UM Valle Stura n. 1076 del 10/02/2025. DQ Prat. n. 74220/A

Oggetto: L.R.45/89, LR 17/2024, DPGR 29/11/2004, n. 13/R, DM 01/12/2015, n. 203.

Comune di Argentera (CN). Revisione generale della seggiovia *Bersezio - Pied del Beu* (1644 m - 2305 m) per proseguimento dell'esercizio dopo scadenza di vita tecnica. Contributo tecnico in materia geologica e nivologica.

Con riferimento alla documentazione trasmessa con PEC prot. n. 1076 del 10/02/2025 da codesta Unione Montana, integrata con nota prot. n. 9011 del 03/03/2025, contenente la dichiarazione dell'Assistente Tecnico, resa ai sensi del punto 2.5.7 del DM 01/12/2015, n. 203, si riportano di seguito le valutazioni di competenza su aspetti geologici e nivologici, quale contributo tecnico nell'ambito del procedimento avviato dall'Unione Montana ai sensi della normativa per gli impianti a fune in oggetto e contestuale autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

L'intervento di revisione generale della seggiovia in oggetto è finalizzata al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, avvenuta in data 30 aprile 2019, con modificazioni dello stato dei luoghi nella sola area della stazione di monte per la realizzazione di una nuova stazione motrice; l'impianto si sviluppa tra le quote 1644 m e 2305 m s.l.m. con una stazione intermedia a quota 2020.

Nella Relazione geologica allegata alla documentazione progettuale, datata 30 Dicembre 2024 a firma del Dott. Geol. Giovanni Ansaldi, si dichiara che una parte del tratto iniziale del tracciato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

dell'impianto si sviluppa lungo un versante caratterizzato dalla presenza di un antico movimento gravitativo che ha coinvolto in profondità il substrato roccioso, riportato nel Progetto SIFraP come frana di tipo complesso, innescatosi verosimilmente dopo il ritiro della lingua glaciale würmiana mentre nella parte alta del tracciato sono riconoscibili altre evidenze morfologiche riconducibili a "*Deformazioni gravitative profonde di versante – DGPV*".

Il professionista attesta che in tempi storici non si hanno notizie di riattivazione dei movimenti e che il suddetto fenomeno, pertanto, può essere considerato da lungo tempo esaurito e naturalmente stabilizzato. Per questo motivo è stato classificato nella *Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali* allegata alla Variante 2003 di adeguamento del PRGC al PAI come "area di frana stabilizzata". Il relativo accumulo di frana è contraddistinto da buone condizioni di equilibrio, sia in grande sia a livello puntuale, come confermato dalla stabilità dei sostegni di linea degli impianti di risalita sopra citati e dei settori interessati dagli sbancamenti effettuati per la costruzione delle relative piste di discesa e delle strade di servizio. Precisa inoltre che l'impianto in questione, costruito nel 1977-78, non è mai stato interessato da fenomeni franosi.

Sulla base di quanto esposto, secondo le valutazioni del professionista incaricato, l'impianto è immune dal pericolo di evoluzioni del fenomeno tali da pregiudicare la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio.

Dal punto di vista dei movimenti terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, necessari per il posizionamento della stazione di monte, viene attestato che "la nuova stazione motrice (ubicata a monte del settore interessato dalla DGPV) è impostata nei litotipi arenacei compatti caratterizzati da elevati parametri geomeccanici"; si ritiene pertanto che, per ubicazione morfologica e caratteristiche del terreno di fondazione, i lavori di modesti movimenti terra previsti per la realizzazione delle opere fondazionali siano compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area.

Per quanto concerne gli aspetti nivologici e valanghivi nella specifica relazione il professionista incaricato dichiara che sulla cartografie disponibili (elaborati di P.R.G.I. e Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte) il tracciato dell'impianto non risulta interessato dalla dinamica valanghiva. Inoltre afferma che dalla data di costruzione dell'impianto esistente ad oggi, non si sono mai verificati distacchi di masse nevose (neppure di piccola entità) lungo il tracciato e che non risulta mai essere stato interessato da valanghe provenienti da altri settori.

In sintesi:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- preso atto della dichiarazione resa, ai sensi del punto 2.5.7 del DM 01/12/2015, n. 203, dall'Assistente Tecnico e Direttore dei Lavori di revisione dell'impianto indicato in oggetto Ing. Alessandro Gaiotti, allegata alla documentazione integrativa, in cui si attesta che, dalle informazioni acquisite e dall'esame dello stato dei luoghi e del terreno su cui insiste l'impianto in oggetto, nel periodo di esercizio non si sono manifestati fenomeni franosi o valanghivi che abbiano interessato l'impianto stesso;
- visti i contenuti della "Relazione geologica e nivologica", datata Dicembre 2024, redatta dal Dott. Geol. Giovanni Ansaldo, in cui si dichiara che si può ragionevolmente affermare che il pendio interessato dall'impianto a fune in oggetto, sulla base delle indagini condotte e dei dati disponibili da bibliografia, è esente dall'esposizione al pericolo di frane e caduta di valanghe;
- vista la cartografia tematica del Sistema Informativo sui fenomeni franosi SIFRAP e del Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte, nonché la cartografia del quadro dei dissesti del PAI pubblicata sul Geoportale Regione Piemonte, relativamente ad un'area significativa nell'intorno dell'impianto in oggetto;

ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c. 3 del Regolamento Regionale n.13/R del 29 Novembre 2004, e dall'Allegato A, punto 2.3.7 del DM 01/12/2015, n. 203, si prende atto delle dichiarazioni rese dai progettisti e si evidenzia che la documentazione tecnica citata e le valutazioni effettuate consentono di considerare l'impianto funiviario in oggetto compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e non esposto al rischio di frane e valanghe.

Si rileva inoltre che, ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito della realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto

- per il recupero ambientale dell'area della stazione di monte occorrerà procedere al livellamento del terreno ed all'inerbimento dello stesso mediante un miscuglio erbaceo polifita, caratterizzato dalla presenza di specie adatte all'area di localizzazione ed alla situazione stagionale, secondo le indicazioni operative fornite dal professionista incaricato, Dott.ssa For. Gloria Roattino, nell'elaborato "Relazione Forestale".

Si richiamano gli obblighi in carico al Direttore delle piste ed al gestore affinché, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, in coordinamento col Direttore d'esercizio dell'impianto funiviario, provvedano alla sospensione temporanea dell'esercizio delle piste da sci e dell'impianto di risalita, qualora si verificano condizioni d'innnevamento e d'instabilità del manto nevoso tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio delle piste.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

La Dirigente di Settore

Paola Elena Bernardelli

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti:

*Dott. Marco Cordola Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà Tel. 011-4325353
e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*